

DECISIONE (UE) 2023/187 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in riferimento alla modifica dell'allegato XI-B di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) L'articolo 65 dell'accordo ha istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che deve esaminare qualsiasi questione relativa al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, compresa la sua attuazione, ed è autorizzato a riesaminare e modificare l'allegato XI-B dell'accordo.
- (3) Il sottocomitato SPS è chiamato ad adottare una decisione che modifica l'allegato XI-B dell'accordo, che contiene un elenco di ravvicinamento di misure legislative negli ambiti sanitario, fitosanitario e di benessere degli animali e altre misure legislative cui la Georgia deve avvicinare progressivamente le proprie misure legislative negli ambiti sanitario, fitosanitario e di benessere degli animali e altre misure legislative a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo.
- (4) Con decisione n. 1/2017 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia ⁽²⁾, il sottocomitato SPS ha finalizzato l'elenco di ravvicinamento di cui all'allegato XI-B dell'accordo.
- (5) Nel corso di sette riunioni annuali del sottocomitato SPS la Georgia ha informato la Commissione in merito ai progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento della propria legislazione all'*acquis* dell'Unione. La Georgia ha altresì informato la Commissione in merito agli atti giuridici dell'Unione che dovrebbero essere soppressi dall'allegato XI-B, in base alla considerazione che tali atti giuridici dell'Unione non sono pertinenti per la Georgia in quanto applicabili solo agli Stati membri.
- (6) Dopo l'adozione della decisione n. 1/2017, diversi atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XI-B dell'accordo sono stati abrogati e alcuni di tali atti giuridici dell'Unione abrogati sono stati sostituiti da nuovi atti giuridici dell'Unione, mentre altri atti giuridici dell'Unione hanno esaurito i loro effetti giuridici.
- (7) È quindi necessario modificare l'allegato XI-B dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione figurante nell'elenco di cui a tale allegato e sostituirlo.
- (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato SPS in riferimento alla modifica dell'allegato XI-B dell'accordo,

⁽¹⁾ GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2017 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia, del 7 marzo 2017, recante modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione [2017/683] (GU UE L 98 dell'11.4.2017, pag. 22).

